



BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE ABRUZZO

L'AQUILA, 22 SETTEMBRE 2006

PALAZZO CENTI



Spedizione in abbonamento postale - 70% Div. Corr. D.C.I. - AQ

CONSIGLIO REGIONALE

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Approvato in prima lettura nella seduta del 28.6.2006 ed in seconda lettura nella seduta del 12.9.2006

BOLLETTINO UFFICIALE

INFORMAZIONI

Il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo è pubblicato in L'Aquila dalla Presidenza della Giunta Regionale presso cui ha sede il servizio Bollettino che ne cura la direzione, la redazione e l'amministrazione.

Le uscite sono differenziate a seconda del contenuto.

Il Bollettino Ordinario si compone di 3 parti:

I° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e i regolamenti della Regione, i decreti del Presidente della Giunta e del Consiglio e gli atti degli Organi regionali - integralmente o in sintesi - che possono interessare la generalità dei cittadini.

II° PARTE: dove vengono pubblicate le leggi e gli atti dello Stato che interessano la Regione.

III° PARTE: dove vengono pubblicati gli annunci e gli altri avvisi di interesse della Regione o di terzi la cui inserzione - gratuita o a pagamento - è prevista da leggi e da regolamenti della Regione e dello Stato (nonché quelli liberamente richiesti dagli interessati).

Nei **Supplementi** vengono pubblicati tutti gli atti riguardanti il personale regionale, gli avvisi e i bandi di concorso interno. Questa tipologia di bollettino non è inclusa nell'abbonamento.

In caso di necessità si pubblicano altresì numeri **Straordinari** e **Speciali**.

ABBONAMENTO E PASSWORD

E' possibile sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno. Il **costo annuale è di € 77,47** da versare sul **c.c.p. n° 12101671** specificando nella causale: "Nuovo abbonamento". L'attivazione dell'abbonamento decorrerà non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento. Al fine di velocizzare la pratica è consigliabile inviare copia del versamento effettuato alla Redazione tramite fax al numero **0862 364665**.

L'abbonamento al cartaceo offre anche la possibilità di consultare i bollettini sul sito della Regione Abruzzo tramite l'apposita password da richiedere compilando la scheda sul sito <http://bura.regione.abruzzo.it> oppure specificando tale richiesta nel fax inviato.

Dopo questa operazione, il Servizio provvederà ad inviare tramite posta ordinaria una user e una password strettamente personali che consentiranno l'accesso al Bollettino on-line limitatamente al periodo di validità dell'abbonamento al bollettino cartaceo.

INSERZIONI

La pubblicazione di avvisi, bandi, deliberazioni, decreti ed altri atti in generale (anche quelli emessi da organi regionali) per conto di Enti, Aziende, Consorzi ed altri soggetti è effettuata a pagamento, tranne i casi in cui tali atti siano di interesse esclusivo della Regione e dello Stato.

Le richieste di pubblicazione di avvisi, bandi ecc. devono essere indirizzate con tempestività ed esclusivamente alla:
Direzione del Bollettino Ufficiale - Corso Federico II n. 51 - 67100 L'Aquila

Il testo da pubblicare deve pervenire:

- in originale o copia conforme regolarizzata ai fini del bollo;
- munito della ricevuta del versamento sul c.c.p. n. 12101671 intestato a: Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila, per un importo variabile in relazione all'atto da pubblicare e calcolato in base a quanto di seguito riportato:
 - per titoli ed oggetto che vanno in neretto pari a € 1,81 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute)
 - per testo di ciascuna inserzione pari a € 1,29 a rigo (foglio uso bollo massimo 61 battute).

Per le scadenze da prevedere nei bandi è necessario che i termini vengano fissati partendo dalla "data di pubblicazione sul B.U.R.A.".

AVVERTENZE

- Gli abbonamenti e le Inserzioni vengono effettuati esclusivamente tramite **c.c.p. n° 12101671** intestato a:
Regione Abruzzo - Bollettino Ufficiale - 67100 L'Aquila. - n. fax 0862 364665
- Costo fascicolo: **€ 1,29** - Arretrati, solo se disponibili, **€ 1,29**.
- Le richieste dei numeri mancanti non verranno esaudite trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Unico punto vendita: Ufficio B.U.R.A. - Corso Federico II n° 51 - 67100 L'Aquila
- Orario per il pubblico: dal lunedì al venerdì dalle **ore 9.00** alle **ore 13.00** ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

SOMMARIO

AVVISO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	Pag. 4
DELIBERAZIONE 28.06.2006, n. 38/1: Legge regionale: Statuto della Regione Abruzzo	Pag. 5
DELIBERAZIONE 12.09.2006, n. 43/2: Legge regionale: Statuto della Regione Abruzzo	Pag. 12
STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO	Pag. 16
AVVISO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	Pag. 41

AVVISO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

“Testo di deliberazione statutaria della Regione Abruzzo approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione - Legge regionale: Statuto della Regione Abruzzo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 43/2 in seconda lettura nella seduta del 12/9/2006 a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione statutaria n. 38/1 del 28.06.06”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Ottaviano Del Turco

CONSIGLIO REGIONALE
DELL' ABRUZZO

Omissis

DELIBERAZIONE 28.06.2006, n. 38/1:

Legge regionale: Statuto della Regione Abruzzo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione svolta sullo Statuto della Regione Abruzzo dal Presidente della Commissione speciale per lo Statuto, il Regolamento e la legge elettorale, consigliere Melilla;

Vista la proposta di Statuto della Regione Abruzzo licenziata dalla predetta Commissione speciale;

Uditi gli interventi dei consiglieri Di Stefano, Amicone, Del Turco, Pagano, Di Paolo Bruno, De Matteis, Tancredi, D'Orazio e Pace;

Dato atto che mediante voto palese ed a maggioranza assoluta, sono approvate le proposte di emendamenti a firma dei consiglieri sotto specificati ed interessanti gli articoli di seguito elencati:

Art. 5 emendamento a firma dei consiglieri Santroni, Misticoni, Pisegna Orlando, Mascitelli, Caporale, Cesarone, La Morgia, Di Matteo, Bosco e Orlando (accolta correzione emersa nel corso della discussione);

Art. 7 n° 2 emendamenti a firma del consigliere Macera (accolte correzioni emerse nel corso della discussione);

Art. 9 emendamento a firma dei consiglieri Caporale, Mascitelli, Samtroni, Pisegna Orlando, Di Paolo A., Teodoro, La Morgia, Fracassi Bozzi, Macera, Misticoni, Aceto, Verini, Melilla e Domenici (accolta correzione emersa nel corso della discussione);

Art. 10 emendamento soppressivo dei commi 3 e 4 a firma dei consiglieri Melilla, Di Stefano e Pisegna Orlando;

Art. 12 emendamento sostitutivo a firma dei consiglieri Orlando, Santroni e Bosco;

Art. 16 emendamento aggiuntivo a firma del consigliere Roselli;

Art. 25 emendamento aggiuntivo a firma dei consiglieri Melilla, Cesarone e Boschetti;

Art. 47 emendamento sostitutivo a firma dei consiglieri Pace, Di Stefano, Di Bartolomeo, Tancredi e Di Paolo B.;

Art. 66 emendamento sostitutivo a firma dei consiglieri Pace, Di Stefano, D'Orazio, Castiglione, Pagano e Di Paolo B..

Dato atto che sono respinte le proposte di emendamento di seguito specificate:

Art. 2 proposta di emendamento a firma dei consiglieri Di Paolo B., Castiglione, Pagano, Di Bartolomeo, D'Orazio, Statti, Domenici e Pace;

Art. 7 proposta di emendamento a firma dei consiglieri Santroni, Misticoni, Bosco, La Morgia, Caporale, Macera e Pisegna Orlando;

- proposta di emendamento a firma dei consiglieri Di Stefano, Pagano, Di Bartolomeo e De Matteis;

- proposta di emendamento a firma dei consiglieri Di Stefano, Di Bartolomeo, Pace, Pagano, Di Paolo B. e De Matteis;

Art. 12 proposta di emendamento a firma dei consiglieri Santroni, Misticoni, La Morgia, Caporale, Macera, Teodoro, Cesarone e Melilla;

Art. 14 proposta di emendamento a firma dei consiglieri Pagano, Tancredi e Statti;

Art. 43 proposta di emendamento a firma dei consiglieri Pagano, Tancredi e Stati;

Art. 46 proposta di emendamento a firma dei consiglieri Pagano, Tancredi e Stati;

Eseguite distinte votazioni degli 88 articoli di cui consta lo Statuto della Regione Abruzzo e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza assoluta, espressa con procedimento palese, tranne che per l'art. 88 per il quale si è proceduto con scrutinio segreto;

Uditi gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri D'Orazio e Di Stefano, annunciando voto favorevole per gruppo AN; Amicone, voto favorevole per UDC; Di Paolo B., favorevole per DC; Pagano, favorevole per FI; Teodoro, favorevole per La Margherita;

Pisegna Orlando, favorevole per SDI; Di Paolo A., favorevole per UDEUR; Santroni, astensione per RC; Macera, astensione per PdCI; Evangelista, favorevole per IDV; Misticoni, favorevole per DS e Melilla che chiede ed ottiene dall'Assemblea l'autorizzazione al Presidente al coordinamento formale del testo;

Messo ai voti, in prima lettura, lo Statuto della Regione Abruzzo

LO APPROVA

con la maggioranza assoluta.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Liberato Aceto

IL PRESIDENTE

Marino Roselli

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LO STATUTO, IL REGOLAMENTO E LA LEGGE ELETTORALE

Con verbale n. 3/2 del 21.06.2005 il Consiglio regionale ha istituito la Commissione Speciale per lo Statuto, il Regolamento e la Legge elettorale, con l'incarico di "istruire la proposta del nuovo Statuto e relativi adempimenti, del nuovo Regolamento e della legge regionale per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale."

Al momento dell'insediamento della Commissione, lo Statuto della Regione Abruzzo approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, era sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale a seguito del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 4 novembre 2004.

La Commissione ha ritenuto, comunque in attesa della pronuncia della Corte, di lavorare sul testo approvato dal Consiglio nel settembre 2004, tenendo lo stesso come testo base di esame e discussione, sul quale apportare modifiche che non ne alterassero l'impianto generale e che nel contempo garantissero ai Consiglieri eletti nell'ottava legislatura di contribuire alla stesura del nuovo Statuto regionale.

La Commissione, peraltro, ha tenuto anche l'audizione delle parti sociali, delle organizzazioni dei lavoratori, delle associazioni degli imprenditori, dei commercianti, delle autonomie funzionali nella seduta del 13 ottobre 2005.

La Corte Costituzionale poi, con sentenza n. 12 del 13.12.2005, ha accolto quattro dei sei rilievi formulati dal Governo e, conseguentemente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 45, comma 3, 46, comma 2, 47, comma 2, 86 comma 3 e, in via consequen-

ziale, dei commi 1, 2, e 4 dell'art. 86.

La necessità di rivedere lo Statuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale è stata l'occasione, quindi, per riesaminare la proposta nel suo complesso ed apportare alla stessa le modifiche conseguenti agli emendamenti proposti.

La Commissione, pertanto, in sedici sedute tenutesi dal 21 luglio 2005 al 22 giugno 2006, ha nuovamente analizzato e parzialmente rielaborato il testo articolo per articolo.

Lo Statuto della Regione Abruzzo si compone di 88 articoli, racchiusi in 9 Titoli.

1. LE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO.

Il titolo I è dedicato alle disposizioni di principio. In esso trovano enunciazione l'identità regionale (art. 1, commi 1 e 2) e alcuni principi di struttura (art. 2), che, come ad esempio quello di autonomia politica e di sussidiarietà, contribuiscono a definire il quadro dei rapporti costituzionali tra lo Stato e la Regione; altri, invece, come ad esempio quello di libertà, democrazia, promozione della persona umana e giustizia (comma 4), si configurano come informativi dell'ordinamento regionale abruzzese.

Nel complesso, siffatti principi si qualificano come fondamentali.

Particolare rilievo assumono le disposizioni dell'art. 3 che riconoscono nella pace un diritto fondamentale delle persone, promuovono la cultura della solidarietà e del dialogo tra popoli e religioni (comma 1), e sostengono il principio di cooperazione internazionale (comma 2).

Di rilievo sono anche le disposizioni dell'art. 4, che individuano la posizione della Regione Abruzzo nell'attuale fase del processo di integrazione europea. Esse si riassumono in due differenti clausole normative: l'una di apertura al processo di integrazione europeo (comma 1), attraverso cui la Regione Abruzzo

collabora e concorre al processo di integrazione stesso; l'altra di garanzia dei principi ritenuti essenziali alla esistenza del livello istituzionale regionale (comma 2), e cioè di rispetto del principio di sussidiarietà, di autonomia e di identità regionale.

Esplicita previsione, inoltre, trova la garanzia della realizzazione dell'eguaglianza nel godimento dei diritti e della pari opportunità tra i sessi (articoli 5 e 6), così come la garanzia dell'omogeneità economica, sociale e giuridica (art. 7, comma 1), l'impegno a rispettare l'ambiente e le regole dello sviluppo sostenibile (art. 9, comma 3), la cura del rapporto con le comunità di cittadini abruzzesi residenti in Europa e all'estero (art. 7, comma 6).

All'art. 10 la proposta di Statuto recepisce il principio di sussidiarietà, inteso quale principio ispiratore dei rapporti tra Istituzioni e Società civile, riconoscendovi, in particolare, il ruolo delle autonomie funzionali e dell'associazionismo.

Tra le disposizioni di principio dello Statuto, inoltre, trova consacrazione la previsione del principio di concertazione (art. 11) con il riconoscimento del ruolo e della funzione delle organizzazioni dei lavoratori, delle autonomie funzionali e professionali, delle forze sociali e dell'associazionismo la cui partecipazione è assicurata nello svolgimento delle funzioni regionali mediante fasi formali di concertazione e confronto.

2. IL CONSIGLIO REGIONALE

Natura e organizzazione.

Il Consiglio regionale, organo della rappresentanza democratica della Regione (art. 13) secondo quanto dispone l'art. 14 è composto di quaranta membri. Inoltre sono membri del Consiglio il Presidente della Giunta e il candidato Presidente la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o coalizione di liste che hanno ottenuto la mag-

gioranza dei voti validi. Il Consiglio è il massimo organo deliberativo della Regione e conformemente a quanto è stabilito all'art. 121 della Costituzione, esso è chiamato ad esercitare la potestà legislativa e regolamentare attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.

Il connotato politico della rappresentatività discende dal raccordo diretto con la collettività regionale, che provvede ad eleggerlo direttamente, e si lega ad un concetto di Regione, inteso quale "ente di rappresentanza generale" degli interessi della collettività medesima; trovano giustificazione pertanto le norme concernenti il divieto del mandato imperativo (art. 29, comma 1), e quelle relative alla disciplina delle immunità, secondo cui il Consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse, dei voti dati e delle iniziative assunte nell'esercizio delle sue funzioni. (art. 30).

L'autonomia del Consiglio regionale.

Connotato essenziale del Consiglio è l'elevato grado di autonomia sotto il profilo organizzativo, funzionale e contabile (art. 20, comma 1).

In tale contesto, particolare rilievo assumono le prescrizioni normative di cui all'art. 18, relative alla disciplina del regolamento consiliare, inteso quale atto fondamentale di autoorganizzazione del Consiglio che, adottato a maggioranza di due terzi dei suoi componenti (a meno che in due votazioni non consecutive non si raggiunga tale maggioranza, nel qual caso la maggioranza richiesta è quella assoluta), anzitutto detta la disciplina dello svolgimento dei lavori consiliari, ispirandosi al metodo della programmazione, nel rispetto dei diritti dell'opposizione.

L'organizzazione interna.

Il Consiglio regionale è articolato in Gruppi consiliari (art. 21) secondo norme previste

dal Regolamento. In seno al Consiglio sono istituite la Giunta per il regolamento e la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità, composte in modo da rispettare l'equilibrio esistente tra i componenti dei gruppi consiliari della maggioranza e quelli dell'opposizione; è quindi prevista l'istituzione di ulteriori organi permanenti, come le Commissioni consiliari permanenti e speciali deputate all'esercizio delle funzioni indicate dallo Statuto (art. 23) e la facoltà di procedere all'istituzione di organi aventi natura temporanea, come ad esempio le Commissioni di inchiesta (art. 24); l'art. 25 prevede l'istituzione, i compiti e le funzioni della Commissione di vigilanza.

Lo scioglimento del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale cessa dalle sue funzioni per scadenza ordinaria oppure per scioglimento anticipato, nei soli casi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto. In ogni caso è sciolto in caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (art. 28). Al di fuori dell'ipotesi di introduzione espressa di ulteriori cause di scioglimento del Consiglio, è escluso che possa pervenirsi ad uno scioglimento in forme diverse da quelle appena menzionate.

La funzione legislativa.

L'esercizio della potestà legislativa trova la sua diretta garanzia nella previsione costituzionale di cui all'art. 117, con cui si provvede alla disciplina degli oggetti e delle modalità attraverso cui la funzione legislativa regionale è esercitata.

L'art. 123 della Costituzione prescrive poi, che ciascuna Regione regoli l'esercizio del diritto di iniziativa, l'esercizio del referendum sulle leggi e la pubblicazione delle stesse. L'art. 31 dello Statuto, stabilisce che l'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale, ai Consigli provinciali, al Consiglio delle Autonomie

Locali, ai Consigli delle Comunità Montane, in numero non inferiore a due, ai Consigli comunali in numero non inferiore a cinque e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, mentre i successivi articoli disciplinano le ulteriori fasi del procedimento. Tra essi particolare attenzione va dedicata alla fattispecie relativa al procedimento in commissione redigente, inammissibile nel caso si tratti di disegni di legge di modifica dello Statuto e di legge elettorale regionale, leggi di delega, di approvazione del bilancio, del rendiconto consuntivo e della legge finanziaria (art. 33, comma 2).

La potestà regolamentare.

La potestà regolamentare è attribuita al Consiglio, mentre il diritto di iniziativa è attribuito a ciascun Consigliere ed alla Giunta regionale (art. 36). La sezione IV del titolo II, disciplina il procedimento, l'emanazione, la pubblicazione e la vacatio dei regolamenti. Di particolare rilevanza sono le disposizioni dell'articolo 40, sulla qualità delle norme, improntata ai principi di chiarezza e semplicità di formulazione ed al rispetto dei principi e dei criteri che informano la tecnica della legislazione. Nello stesso articolo, è disciplinata la possibilità che la legge preveda la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e direttive.

Le funzioni di indirizzo ed ispettiva del Consiglio.

Si segnalano le norme relative agli atti programmatici e di indirizzo generale adottati dalla Giunta (art. 41) e quelle concernenti la nomina dei dirigenti apicali dell'Amministrazione regionale ovvero degli amministratori di aziende, agenzie, enti (art. 42). La ratio delle norme contenute in dette disposizioni è quella di garantire all'organo consiliare l'esercizio dei poteri di verifica e di impegno della responsabilità politica sui più importanti atti organizzativi e di indirizzo dell'esecutivo regionale.

3. LA GIUNTA REGIONALE.

L'art. 121, comma 3, della Costituzione definisce la Giunta regionale come l'organo esecutivo della Regione. Le disposizioni contenute nel Titolo III dello Statuto sono espressamente dedicate alla disciplina dell'esecutivo regionale.

La proposta prevede che il Presidente della Giunta sia eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale (art. 44, comma 2); il Presidente eletto entro quindici giorni dalla proclamazione nomina gli assessori ed il vicepresidente. Il Presidente può revocare uno o più assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; può altresì revocare il Vicepresidente, dandone preventiva informazione al Consiglio.

Gli assessori sono scelti dal Presidente della Giunta tra i membri del Consiglio regionale od anche tra cittadini che siano in possesso dei requisiti indicati dall'art. 46, comma 1; il numero degli assessori esterni non può essere superiore al 20% per cento del numero complessivo dei componenti la Giunta, pari ad un massimo di 10 assessori.

4. L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

La sezione I del titolo IV, dedicato all'amministrazione regionale, pone i principi organizzativi e funzionali dell'Amministrazione regionale abruzzese.

Il principio di leale collaborazione (art. 50) è conforme ad un principio generale degli ordinamenti di ispirazione federale, la cui portata è estesa ai rapporti con gli Stati membri e gli enti territoriali dell'Unione europea.

L'art. 51 stabilisce il principio di programmazione come metodo dell'azione amministrativa.

L'art. 52 individua quali criteri dell'azione amministrativa regionale quelli di economicità, efficacia, efficienza, equità, eticità, ragio-

nevolezza e proporzionalità, ispirandosi al criterio di leale collaborazione tra uffici.

L'art. 54 detta una riserva di legge regionale in tema di attuazione dei principi in materia organizzativa e funzionale, nonché di rapporto di impiego pubblico regionale.

La sezione II del titolo relativo all'amministrazione regionale individua strumenti organizzativi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, cioè: agenzie, enti regionali e partecipazioni azionarie a società disciplinate dal codice civile (artt. 55, 56 e 57).

5. LA FINANZA REGIONALE

L'art. 58 individua i tributi propri e la compartecipazione al gettito di tributi erariali come strumenti di concretizzazione dell'autonomia finanziaria di entrata della Regione e stabilisce la riserva di legge regionale in tema di imposizione, modalità di accertamento e riscossione dei tributi regionali.

L'art. 59 prevede la partecipazione della Regione al fondo perequativo nazionale, che costituisce istituto tipico dei federalismi cooperativi e solidaristici.

L'art. 61 disciplina i contenuti del Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, rendendoli obbligatori.

Gli articoli 62 e 63 disciplinano il bilancio annuale e gli altri documenti contabili e la legge finanziaria regionale.

L'ultima sezione del titolo relativo alla finanza regionale è specificamente dedicato alla previsione dei tipi di controllo interno.

6. IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

Lo Statuto della Regione Abruzzo, conformemente a quanto dettato dall'art. 123 della Costituzione, istituisce il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. Il Consiglio è composto di venti membri; esso esprime pareri

in tutti i casi in cui la Costituzione o lo Statuto lo richiedano (art. 72), così come ogni qual volta il Consiglio regionale o la Giunta lo ritengano necessario; ai sensi del comma 3 dell'art. 72, il Consiglio regionale deve deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti qualora non si adegui ai pareri da questo espresso in materia di conferimento di funzioni amministrative e di riparto di competenze tra Regione ed Enti locali. Tra le funzioni più rilevanti vi è l'esame del Documento di programmazione economica e finanziaria regionale e la valutazione della relazione che accompagna il rendiconto consuntivo.

7. I REFERENDUM.

Ai Referendum, è dedicato l'intero Titolo VII, in cui trovano espressa disciplina sia quello abrogativo, sia quello consultivo.

Il primo ricorre nel caso in cui un cinquantesimo degli elettori oppure tanti consigli comunali che rappresentino un quinto della popolazione abruzzese oppure due Consigli provinciali richiedano che una legge regionale, un regolamento o un atto amministrativo generale ovvero di programmazione, sia sottoposto a referendum abrogativo, totale o parziale (art. 75).

L'art. 76, tuttavia, stabilisce che la richiesta non possa mai riguardare norme statutarie, le leggi previste dal Titolo II dello Statuto, norme di bilancio o tributarie, così come ogni norma inerente obblighi legislativi necessari o in attuazione di obblighi costituzionali, internazionali e comunitari della Regione.

Il secondo ricorre nel caso in cui si voglia procedere all'istituzione di nuovi comuni, alla fusione di quelli già esistenti o anche solo al mutamento di circoscrizioni o denominazioni comunali. In tali ipotesi, la legge regionale deve essere preceduta dall'acquisizione del parere degli elettori abruzzesi.

8. GLI STRUMENTI DI GARANZIA.

Il Collegio regionale per le garanzie statutarie.

Il Collegio regionale per le garanzie statutarie si caratterizza per essere un organo di consulenza della Regione, composto di cinque membri, di cui uno indicato dal Consiglio delle Autonomie locali; la legge disciplina i principi e le modalità per l'elezione ed il funzionamento del Collegio stesso.

Il Collegio per le garanzie statutarie, in particolare, esprime pareri e rende valutazioni sull'interpretazione delle norme statutarie nel conflitto tra organi della Regione, sull'ammissibilità dei referendum o delle iniziative popolari, sui rilievi di compatibilità con lo statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quinto dei Consiglieri; la legge elettorale regionale, infine, individua il novero dei compiti amministrativi, che il Collegio esercita in occasione dello svolgimento delle elezioni (art. 80).

La Commissione regionale per le pari opportunità

La Commissione regionale per le pari opportunità è istituita dal Consiglio regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini; esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività del Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza ed è preposta alla valutazione dell'impatto equitativo di genere sulle politiche sociali; esprime un parere consultivo obbligatorio sui provvedimenti riguardanti l'attuazione delle materie di propria competenza e, comunque, ogniqualvolta occorra attuare i principi di parità e di non discriminazione. (art. 81).

L'Ufficio del difensore civico.

Il difensore civico è autorità indipendente della Regione; la definizione dell'esercizio delle sue competenze è demandata alla legge regionale (art. 82).

L'Osservatorio dei diritti

L'Osservatorio dei diritti ha il compito di verificare costantemente e periodicamente l'attività e lo stato di attuazione delle iniziative relative alle disposizioni del Titolo I dello Statuto (Disposizioni di principio) e di informare l'opinione pubblica sull'attività della Regione; la legge disciplina l'istituzione, la composizione, l'organizzazione e le modalità di azione dell'Osservatorio (art. 83).

9. LE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Tra le disposizioni finali e transitorie oltre la partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali (art. 84), il funzionamento dei controlli (art. 85); particolare menzione meritano le norme riguardanti l'amministrazione straordinaria della Regione (art. 86), la revisione dello statuto (art. 87) e gli effetti dell'approvazione dello statuto e della legge elettorale che completano la disciplina costituzionale al riguardo (art. 88).

Nella seduta del 22 giugno 2006 l'articolo, nella sua completezza, è stato approvato a maggioranza dalla Commissione:

hanno votato a favore i Consiglieri: Melilla, Boschetti, Misticoni, Pisegna Orlando, Mascitelli, Bosco, Caporale, Cesarone, La Morgia, Di Matteo, Di Paolo Angelo, Aceto, Di Stefano, Pace e Castiglione;

ha votato contro il Consigliere Macera.

I Consiglieri: Pagano, Tagliente, Di Paolo Bruno e De Matteis hanno espresso la volontà di riservarsi il voto in Aula.

Il presente testo costituisce la proposta di nuovo Statuto della Regione Abruzzo; essa deve essere approvata articolo per articolo e nella sua completezza con due deliberazioni successive adottate ad un intervallo non minore di due mesi, ai sensi dell'art. 123 Costituzione. Dall'entrata in vigore del nuovo Statuto è abrogato lo Statuto vigente approvato con L. 22 luglio 1971, n. 480.

CONSIGLIO REGIONALE
DELL' ABRUZZO

Omissis

DELIBERAZIONE 12.09.2006, n. 43/2:

Legge regionale: Statuto della Regione Abruzzo.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione svolta dal Presidente della Commissione speciale per lo Statuto, il Regolamento e la legge elettorale, consigliere Melilla, che unita al presente verbale ne forma parte integrante;

Visto lo Statuto della Regione Abruzzo nel testo approvato in prima lettura nella seduta del 28.6.2006;

Visto l'art. 123 della Costituzione, che, tra l'altro, al comma due recita testualmente: "Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi";

Dato atto che sono trascorsi i prescritti due mesi dalla prima lettura;

A maggioranza assoluta espressa con voto palese, approva singolarmente gli 88 articoli che compongono lo Statuto nel testo già approvato nella precedente seduta del 28.6.2006;

Messo ai voti, sempre con procedimento palese, lo Statuto della Regione Abruzzo nel suo complesso in seconda lettura

LO APPROVA

con la maggioranza assoluta.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Liberato Aceto

IL PRESIDENTE
Marino Roselli

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO**- SECONDA LETTURA -****RELAZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER
LO STATUTO, IL REGOLAMENTO E
LA LEGGE ELETTORALE**

Nella seduta del 28 giugno 2006 il consiglio regionale ha approvato in prima lettura il nuovo Statuto della Regione Abruzzo.

Il testo esaminato e discusso dal Consiglio regionale è stato il frutto del lavoro svolto dalla Commissione per lo Statuto che al momento del suo insediamento aveva come documento di esame lo Statuto della Regione Abruzzo approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, sottoposto al giudizio della Corte Costituzionale a seguito del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 4 novembre 2004.

La Commissione ha ritenuto, quindi, in attesa della pronuncia della Corte, di lavorare sul testo approvato dal Consiglio nel settembre 2004, tenendo lo stesso come testo base di esame e discussione, sul quale apportare modifiche che non ne alterassero l'impianto generale.

La Corte Costituzionale poi, come noto, con sentenza n. 12 del 13.12.2005, ha accolto quattro dei sei rilievi formulati dal Governo e, conseguentemente, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 45, comma 3, 46, comma 2, 47, comma 2, 86 comma 3 e, in via consequenziale, dei commi 1, 2, e 4 dell'art. 86.

La necessità, dunque, di rivedere lo Statuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale è stata l'occasione, per riesaminare la proposta nel suo complesso ed apportare alla stessa le modifiche conseguenti agli emendamenti proposti.

La Commissione, pertanto, in sedici sedute tenutesi dal 21 luglio 2005 al 22 giugno 2006, ha in parte rielaborato il testo, emendando gli articoli interessati dalla sentenza della Corte (articoli 45, 46; 47; 86), e modificando parzialmente i seguenti articoli:

l'art. 1 che ha aggiunto due commi, ma in realtà innovativa è solo la disposizione del comma 2 (commi 2 e 5);

l'art. 2 nel quale sono stati integrati i commi 3 e 4;

l'art. 3 per il quale è stata riformulata la rubrica ed al quale è stato aggiunto un comma (comma 1);

l'art. 5 nel quale è stato integrato il primo comma;

l'art. 6 nel quale è stato parzialmente modificato il comma 1;

l'art. 7 che è stato riformulato ed integrato ad eccezione dei commi 3 e 5;

l'art. 9 nel quale è stato integrato il comma 1;

l'art. 11 è stato inserito ex novo;

l'art. 14 (ex 13) nel quale è stato modificato il comma 1 ed integrato il comma 2;

l'art. 15 (ex 14) nel quale è stato modificato il comma 1;

l'art. 16 (ex 15) nel quale è stato inserito il comma 2;

l'art. 18 (ex 17) nel quale è stato modificato il comma 1;

l'art. 21 (ex 20) nel quale è stato modificato il comma 1;

l'art. 23 (ex 22) nel quale è stato integrato il comma 3;

l'art. 24 (ex 23) nel quale è stato parzialmente modificato il comma 4;

l'art. 30 (ex 29) nel quale è stato integrato

il comma 2;

l'art. 31 (ex 30) nel quale sono stati integrati i commi 1 e 2;

l'art. 32 (ex 31) nel quale è stato inserito il comma 3;

l'art. 33 (ex 32) nel quale è stato parzialmente modificato il comma 1;

l'art. 38 (ex 37) nel quale sono stati modificati parzialmente i commi 1 e 2;

l'art. 42 (ex 41) nel quale è stato inserito il comma 4;

l'art. 43 (ex 42) nel quale è stato modificato il comma 1;

l'art. 46 (ex 45) nel quale è stato modificato il comma 1;

l'art. 52 (ex 51) nel quale è stato integrato il comma 2;

l'art. 71 (ex 70) nel quale è stato integrato il comma 1;

l'art. 73 (ex 72) nel quale è stato parzialmente riformulato il comma 2;

l'art. 80 (ex 79) nel quale sono stati parzialmente modificati i commi 1 e 2;

l'art. 81 (ex 80) nel quale è stato inserito il comma 3;

l'art. 82 (ex 81) che è stato integrato, lasciando inalterato il comma 1;

l'art. 88 (ex 87) che è stato riformulato.

Il Consiglio regionale, nella seduta del 28 giugno 2006, ha apportato al testo licenziato dalla Commissione il 22 giugno 2006 le seguenti modifiche:

riguardo all'art. 5 (La garanzia dei diritti) è stato approvato un emendamento che ha aggiunto alle disposizioni relative alla garanzia dei diritti la previsione, al comma 1, del rifiuto di ogni forma di discriminazione legata ad ogni aspetto della condizione umana e sociale;

riguardo all'art. 7 (L'ordinamento sociale ed economico) sono stati approvati due emendamenti rispettivamente uno relativo al comma 1 nel quale è stato introdotto il principio della garanzia della salute e della sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro laddove il testo proposto dalla Commissione prevedeva la garanzia della sicurezza sociale ed uno relativo al comma 6 nel quale la cura del rapporto con le comunità dei cittadini abruzzesi residenti in Europa ed all'estero è stata sostituita con quella più ampia dei cittadini abruzzesi nel mondo;

riguardo all'art. 9 (Il territorio, l'ambiente e i parchi) è stato approvato un emendamento con il quale al comma 1 è stato inserito il principio del rispetto e del riconoscimento dei diritti degli animali;

riguardo all'art. 10 (La sussidiarietà) è stato approvato un emendamento che ha soppresso i commi 3 e 4 che contenevano principi contenuti nell'articolo 11 (introdotto ex novo) relativo alla concertazione;

riguardo all'art. 12 (La partecipazione) è stato approvato un emendamento sostitutivo che ha ampliato il principio della partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati in forme democratiche ed ha introdotto il riconoscimento delle forme democratiche di associazionismo assicurando alle organizzazioni anche temporanee che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di far conoscere scambiare e sostenere pubblicamente le proprie opinioni proposte e valutazioni in materie di competenza regionale; con il medesimo emendamento è stata introdotta la previsione dell'Albo regionale della Partecipazione ed è fatto rinvio a specifica legge per stabilire limiti, modalità delle forme di consultazione e concertazione, nonché degli istituti di partecipazione e democrazia diretta;

riguardo all'art. 16 (Il Presidente del

Consiglio) è stato approvato un emendamento che attribuisce al presidente del Consiglio regionale la rappresentanza in giudizio nei casi previsti dalla legge e per gli atti di autonomia organizzativa del Consiglio;

riguardo all'art. 25 (La Commissione di vigilanza) è stato approvato un emendamento che ha esteso alla Commissione di Vigilanza nell'esercizio delle proprie funzioni tutti i diritti riconosciuti ai Consiglieri regionali per l'esercizio delle loro funzioni;

riguardo all'art. 47 (La presentazione del programma) è stato approvato un emendamento che ha abrogato il comma 2, che prevedeva l'approvazione del programma di governo da parte del Consiglio regionale, ed ha contestualmente riformulato il comma 1 con la previsione dell'esposizione al Consiglio da parte del Presidente della Giunta del programma di governo nella prima seduta del Consiglio stesso che non lo approva ma ne prende atto;

riguardo all'art. 66 (I controlli interni) è stato approvato un emendamento che ha elimi-

nato, la previsione del Collegio dei revisori dei Conti, che male si adattava ad un bilancio regionale approvato con legge, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 85, relative al funzionamento dei controlli, che dettano i principi generali del sistema, facendo rinvio a specifica legge per la disciplina dei controlli interni e che al comma 3, quando parla di mancato controllo della Corte dei Conti sull'attività del Consiglio ovviamente si riferisce, in collegamento con il comma 2, al controllo di gestione di cui alla legge 20/1994, in armonia con quanto previsto dal comma 9 dell'art. 7 della legge 131/2003, e all'attività legislativa del Consiglio regionale.

Tutte le altre disposizioni dello Statuto non sono state modificate, tenuto conto del vaglio sulle stesse già effettuato dal Governo e dalla Corte Costituzionale, in relazione alla loro legittimità costituzionale.

A questo punto, pertanto, si può procedere alla seconda lettura del testo, in conformità all'art. 123 della Costituzione.



CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

***STATUTO DELLA REGIONE
ABRUZZO***

***APPROVATO IN PRIMA LETTURA
NELLA SEDUTA DEL 28 GIUGNO 2006
ED IN SECONDA LETTURA
NELLA SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2006***

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO**INDICE****TITOLO I****LE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO**

Art. 1	La Regione Abruzzo	Pag. 20
Art. 2	I principi	Pag. 20
Art. 3	Pace e cooperazione internazionale	Pag. 20
Art. 4	L'Europa	Pag. 20
Art. 5	La garanzia dei diritti	Pag. 21
Art. 6	L'uguaglianza tra uomini e donne	Pag. 21
Art. 7	L'ordinamento sociale ed economico	Pag. 21
Art. 8	La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università	Pag. 22
Art. 9	Il territorio, l'ambiente e i parchi	Pag. 22
Art. 10	La sussidiarietà	Pag. 22
Art. 11	La concertazione	Pag. 22
Art. 12	La partecipazione politica ...	Pag. 22

TITOLO II**IL CONSIGLIO REGIONALE****SEZIONE I****NATURA E ORGANIZZAZIONE**

Art. 13	Il Consiglio regionale	Pag. 23
Art. 14	La composizione del Consiglio	Pag. 24
Art. 15	L'Ufficio di Presidenza	Pag. 24
Art. 16	Il Presidente del Consiglio ..	Pag. 24
Art. 17	Le riunioni del Consiglio regionale	Pag. 24
Art. 18	Il Regolamento del Consiglio	Pag. 24
Art. 19	Le sedute e le deliberazioni del Consiglio	Pag. 25
Art. 20	L'autorganizzazione del Consiglio regionale	Pag. 25
Art. 21	I Gruppi consiliari	Pag. 25

Art. 22	Le Giunte consiliari	Pag. 25
Art. 23	Le Commissioni consiliari ..	Pag. 26
Art. 24	Le Commissioni d'inchiesta	Pag. 26
Art. 25	La Commissione di vigilanza	Pag. 26
Art. 26	La funzione di controllo	Pag. 26
Art. 27	Il Comitato per la legislazione	Pag. 26
Art. 28	Lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale	Pag. 27

SEZIONE II**LE PREROGATIVE****DEL CONSIGLIERE REGIONALE**

Art. 29	Lo status di Consigliere	Pag. 27
Art. 30	I diritti del Consigliere	Pag. 27

SEZIONE III**LA FUNZIONE LEGISLATIVA**

Art. 31	L'iniziativa legislativa	Pag. 27
Art. 32	Il procedimento legislativo ..	Pag. 28
Art. 33	Il procedimento in commissione redigente	Pag. 28
Art. 34	La promulgazione	Pag. 28
Art. 35	La pubblicazione e la vacatio	Pag. 28

SEZIONE IV**LA POTESTÀ REGOLAMENTARE**

Art. 36	L'iniziativa regolamentare ..	Pag. 28
Art. 37	Il procedimento regolamentare	Pag. 28
Art. 38	Il procedimento in Commissione redigente e deliberante	Pag. 29
Art. 39	L'emanazione dei regolamenti. La pubblicazione e la vacatio	Pag. 29
Art. 40	La qualità delle norme e i Testi Unici	Pag. 29

SEZIONE V**LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E ISPETTIVA DEL CONSIGLIO**

- Art. 41 Gli atti programmatici e di indirizzo generale Pag. 29
- Art. 42 La nomina dei dirigenti regionali e degli amministratori di Aziende ed Enti Pag. 29

TITOLO III L'ESECUTIVO REGIONALE

- Art. 43 L'Esecutivo regionale Pag. 30
- Art. 44 Il Presidente della Giunta regionale Pag. 30
- Art. 45 Il Vicepresidente della Giunta Pag. 30
- Art. 46 Gli Assessori Pag. 30
- Art. 47 La presentazione del programma Pag. 30
- Art. 48 La sfiducia Pag. 31
- Art. 49 Le funzioni della Giunta Pag. 31
-

TITOLO IV L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SEZIONE I I PRINCIPI

- Art. 50 Il principio di leale collaborazione Pag. 31
- Art. 51 La programmazione Pag. 31
- Art. 52 L'organizzazione, l'attività e il procedimento Pag. 31
- Art. 53 La separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione Pag. 31
- Art. 54 L'attuazione di principi in materia di pubblica amministrazione regionale Pag. 32

SEZIONE II LE FORME DI ORGANIZZAZIONE

- Art. 55 Le Agenzie regionali Pag. 32
- Art. 56 L'istituzione di Enti e Aziende Pag. 32
- Art. 57 Le partecipazioni societarie Pag. 32

TITOLO V LA FINANZA REGIONALE

SEZIONE I LE ENTRATE E I BENI

- Art. 58 I tributi regionali e le partecipazioni ai tributi erariali Pag. 33
- Art. 59 Il fondo perequativo Pag. 33
- Art. 60 Il demanio e il patrimonio .. Pag. 33

SEZIONE II IL BILANCIO E LA CONTABILITÀ

- Art. 61 Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale Pag. 33
- Art. 62 Il bilancio e gli altri documenti contabili Pag. 33
- Art. 63 La legge finanziaria Pag. 34
- Art. 64 I bilanci e i rendiconti di Agenzie, Enti e Aziende Pag. 34
- Art. 65 La legge di contabilità e il servizio di tesoreria Pag. 34

SEZIONE III I CONTROLLI INTERNI

- Art. 66 I controlli interni Pag. 34

TITOLO VI GLI STRUMENTI DI RACCORDO

SEZIONE I I RAPPORTI REGIONE-STATO

- Art. 67 La collaborazione e la partecipazione Pag. 34
- Art. 68 La Conferenza Stato-Regioni e le intese fra Regioni Pag. 35

SEZIONE II I RAPPORTI REGIONE-ENTI LOCALI

CAPO I I PRINCIPI

- Art. 69 L'attribuzione e la delega di funzioni regionali Pag. 35
- Art. 70 Le funzioni amministrative conferite Pag. 35

CAPO II
IL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI

- Art. 71 Il Consiglio delle Autonomie locali Pag. 35
- Art. 72 Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali Pag. 36

SEZIONE III
I RAPPORTI REGIONE-AUTONOMIE
FUNZIONALI

- Art. 73 La Conferenza regionale per la programmazione Pag. 36

TITOLO VII
I REFERENDUM

- Art. 74 La partecipazione al referendum Pag. 36
- Art. 75 L'indizione del referendum abrogativo e i soggetti legittimati alla richiesta Pag. 36
- Art. 76 I limiti del referendum abrogativo Pag. 37
- Art. 77 Il procedimento del referendum abrogativo Pag. 37

- Art. 78 Il referendum consultivo Pag. 37

TITOLO VIII
GLI STRUMENTI DI GARANZIA

- Art. 79 Il Collegio regionale per le garanzie statutarie Pag. 37
- Art. 80 Le funzioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie Pag. 38
- Art. 81 La Commissione regionale per le pari opportunità Pag. 38
- Art. 82 L'Ufficio del Difensore civico Pag. 38
- Art. 83 L'Osservatorio dei diritti ... Pag. 38

TITOLO IX
LE DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE

- Art. 84 La partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali Pag. 38
- Art. 85 Il funzionamento dei controlli Pag. 39
- Art. 86 L'indizione delle elezioni e l'amministrazione straordinaria della Regione Pag. 39
- Art. 87 Revisione dello Statuto Pag. 39
- Art. 88 Gli effetti dell'approvazione dello Statuto e della legge elettorale Pag. 39

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

TITOLO I LE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

Art. 1

La Regione Abruzzo

1. La Regione Abruzzo rappresenta la comunità dei cittadini, anche residenti all'estero, che per storia, tradizioni e cultura la costituiscono.
2. La Regione comprende i territori delle province di Chieti, L'Aquila, Pescara, e Teramo.
3. Capoluogo della Regione è la città di L'Aquila, sede degli Organi istituzionali. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono a L'Aquila o a Pescara.
4. La Comunità politica abruzzese è espressa dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni, dalle Province e dalla Regione.
5. Il gonfalone e lo stemma della Regione Abruzzo sono stabiliti con legge regionale.

Art. 2

I principi

1. La Regione è autonoma nell'unità della Repubblica, nata dalla Resistenza e dalla Liberazione, fondata sui principi e valori della Costituzione.
2. La Regione esercita poteri e funzioni in base allo Statuto e nei limiti della Costituzione. Partecipa alla revisione della Costituzione e alla legislazione statale.
3. La Regione riconosce e pone a fondamento della propria azione lo sviluppo delle autonomie locali, secondo i principi di sussidiarietà e leale collaborazione; partecipa alla determinazione della politica generale della Repubblica e all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato.

4. La Regione riconosce i valori delle sue radici cristiane ed informa il proprio ordinamento al rispetto della dignità umana ed ai principi di libertà, democrazia, giustizia, equità, eticità, uguaglianza, pace, solidarietà, sussidiarietà, pluralismo e promozione della persona umana.
5. I partiti politici contribuiscono a formare una coscienza regionale e ad esprimere la volontà politica della Regione.

Art. 3

Pace e cooperazione internazionale

1. La Regione riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e promuove la cultura della solidarietà e del dialogo tra popoli e religioni.
2. Nei limiti delle proprie competenze, la Regione sostiene la cooperazione con Stati ed enti territoriali stranieri; promuove e stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
3. La ratifica di accordi e di intese è autorizzata con legge.

Art. 4

L'Europa

1. L'Abruzzo è una Regione dell'Europa e concorre, con lo Stato e le altre Regioni, alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.
2. La partecipazione al processo di integrazione europea avviene nel rispetto della Costituzione e dello Statuto ed è svolta in conformità ai principi di sussidiarietà, autonomia e identità regionale.
3. La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti della Unione europea, sentito il Consiglio delle Autonomie locali nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti Locali o che comportino entrate e spese per

gli Enti stessi.

4. La Regione partecipa, anche funzionalmente, agli organi comunitari che ne prevedono la rappresentanza nel rispetto dell'Ordinamento dell'Unione europea e degli atti dello Stato.

Art. 5

La garanzia dei diritti

1. La Regione rifiuta ogni forma di discriminazione legata ad ogni aspetto della condizione umana e sociale ed è impegnata nel rispetto e nella promozione dei diritti dei cittadini previsti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalle Convenzioni Internazionali, attraverso la legislazione, l'amministrazione e le altre forme di tutela indicate dallo Statuto.
2. La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione come presupposto dell'esercizio della democrazia e garantisce i diritti degli utenti.

Art. 6

L'uguaglianza tra uomini e donne

1. La Regione riconosce e valorizza le differenze di genere e promuove l'uguaglianza di tutti i diritti, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo assicurando l'effettiva parità di accesso alle cariche pubbliche ed elettive; adotta programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata delle donne e degli uomini nel lavoro, nello svolgimento delle attività di cura, nella rappresentanza e nella partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.

Art. 7

L'ordinamento sociale ed economico

1. La Regione promuove il diritto al lavoro e la qualità della vita, garantisce la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, tutela i consumatori anche attraverso i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare; riconosce

il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona; contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell'infanzia; promuove interventi qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un proficuo dialogo tra generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni.

2. La Regione tutela gli anziani, i disabili e tutti i cittadini a rischio di esclusione sociale e garantisce loro una esistenza libera e dignitosa; persegue l'obiettivo di assicurare a tutti il diritto all'abitazione; contrasta la povertà e l'esclusione sociale.
3. Il mantenimento e la garanzia dell'omogeneità economica, sociale e giuridica sono condizioni essenziali dell'azione della Regione, che verifica preventivamente la sostenibilità e l'impatto sociale delle proprie leggi e dei piani, programmi e provvedimenti esecutivi dalla stessa promossi.
4. La Regione persegue il riequilibrio sociale ed economico in favore delle aree montane ed interne, assumendo adeguate iniziative.
5. La Regione tutela la dignità e la sicurezza del lavoro in tutte le sue forme e contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale; valorizza l'imprenditoria e promuove il ruolo delle professioni intellettuali; incentiva il risparmio e gli investimenti; cura lo sviluppo delle attività agricole salvaguardando la salubrità degli alimenti; promuove la cooperazione come strumento di democrazia economica di sviluppo sociale.
6. La Regione cura il costante rapporto con le comunità dei cittadini abruzzesi nel mondo, di cui tutela le iniziative e le attività e ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione economica e culturale; sostiene l'assistenza dei correghionali in condizioni di di-

sagio o che intendano rientrare in Patria.

7. La Regione persegue l'accoglienza solidale delle persone immigrate e ne promuove l'integrazione sociale in base ai principi del pluralismo delle culture.

Art. 8

La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università

1. La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.
2. La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
3. L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.

Art. 9

Il territorio, l'ambiente e i parchi

1. La Regione protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali, l'ambiente, la biodiversità e le risorse genetiche autoctone, l'assetto del territorio e il patrimonio rurale e montano, garantendone a tutti la fruizione; fa sì che le fonti di energia, le risorse e i beni naturali siano tutelati e rispettati; promuove l'integrazione dell'uomo nel territorio; promuove e garantisce la cultura, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, come previsti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.
2. L'Abruzzo, Regione verde d'Europa, tutela e valorizza il proprio sistema di parchi e riserve, anche attivando il procedimento per acquisire dallo Stato le competenze e le ri-

sorse per realizzare le finalità ambientali.

3. Gli atti di programmazione e di pianificazione adottati dalla Regione che incidono sull'ambiente e il territorio contengono apposita clausola di valutazione dell'impatto ambientale. I danni prodotti dai cambiamenti sono riequilibrati, quelli sopravvenuti sono eliminati.

Art. 10

La sussidiarietà

1. La Regione sostiene e valorizza l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e la realizzazione dei diritti e della solidarietà sociale.
2. La Regione promuove il ruolo delle Autonomie locali e l'associazionismo fra Enti Locali; garantisce la partecipazione degli Enti locali all'attività degli Organi regionali attraverso il Consiglio delle Autonomie locali; applica il principio di decentramento amministrativo.

Art. 11

La concertazione

1. La Regione riconosce il ruolo e la funzione delle Organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, favorisce il metodo della concertazione e concorre all'ampliamento della base produttiva ed al sostegno delle attività produttive, nel rispetto dell'ambiente e secondo le regole dello sviluppo sostenibile.
2. La Regione riconosce altresì il ruolo delle autonomie funzionali e professionali, delle forze sociali e dell'associazionismo e ne assicura la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali mediante fasi formali di concertazione e di confronto.

Art. 12

La partecipazione

1. Sono elettori della Regione i cittadini mag-

giorenni, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Abruzzo anche se vivono all'estero; la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto degli abruzzesi residenti all'estero e ne assicura l'effettività. Tutti gli elettori, anche residenti all'estero, hanno diritto di partecipare a proposte legislative ed ai referendum regionali; la legge regola l'esercizio di tali diritti conformemente allo statuto, assicurandone l'effettività.

2. La Regione riconosce e promuove la partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati in forme democratiche.
3. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo ed assicura alle organizzazioni, anche temporanee, che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere, scambiare e sostenere pubblicamente le loro opinioni, proposte e valutazioni sulle materie di competenza regionale, sia nelle scelte di programmazione e pianificazione che nella loro attuazione amministrativa. A tal fine la legge regionale istituisce e disciplina l'Albo Regionale della Partecipazione, prevede l'istituzione di Consulte Tematiche costituite dai soggetti iscritti all'Albo ed individua e disciplina ulteriori meccanismi di consultazione.
4. La Regione garantisce la più ampia informazione sull'attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.
5. I cittadini ed i residenti in Abruzzo possono rivolgere petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità; gli enti locali possono sottoporre alla Regione istanze per chiedere provvedimento o

per prospettare esigenze di interesse generale. Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio regionale. Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie o delegate della Regione.

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 a rappresentatività almeno provinciale e gli enti locali possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza; all'interrogazione è data risposta scritta entro termini stabiliti con legge.
7. Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto amministrativo regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
8. Gli ambiti, i limiti e le modalità delle forme di consultazione e concertazione di cui agli articoli 10 e 11 e degli Istituti di partecipazione e di democrazia diretta, previsti nei commi da 1 a 8, sono disciplinati con legge regionale che ne assicura uniforme diffusione ed adeguata organizzazione.

TITOLO II IL CONSIGLIO REGIONALE

SEZIONE I NATURA E ORGANIZZAZIONE

Art. 13

Il Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è l'organo della rappresentanza democratica della Regione; esercita la funzione legislativa e regolamentare, di indirizzo e di programmazione; svolge l'attività ispettiva e di controllo; adempie ai compiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto.

2. Le attività del Consiglio e dei suoi organi sono disciplinati dal Regolamento consiliare.

Art. 14

La Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto di quaranta membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi.
2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono regolati dalla legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. La legge elettorale può prevedere l'attribuzione di seggi aggiuntivi al fine di garantire la formazione di una stabile maggioranza in seno al Consiglio. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura, il Consiglio non può adottare né modificare leggi in materia elettorale e sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere.
3. I Consiglieri assumono le funzioni all'atto della proclamazione; fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.
4. Il Consiglio tiene la sua prima seduta tra il 10° e il 20° giorno dalla proclamazione dell'ultimo degli eletti, su convocazione del Consigliere anziano; la data della prima seduta del Consiglio è comunicata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.

Art. 15

L'Ufficio di presidenza

1. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, due Vice-presidenti, due Segre-

tari che costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il Regolamento disciplina le modalità di elezione e di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 16

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede e ne dirige le sedute; assicura l'osservanza del Regolamento e organizza i lavori del Consiglio secondo il metodo della programmazione.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio in giudizio nei casi previsti dalla legge per gli atti della autonomia organizzativa del Consiglio medesimo.
3. Il Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, garantisce l'effettiva pubblicità delle sedute e l'informazione dei cittadini mediante strumenti adeguati.

Art. 17

Le riunioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio ed ottobre e, entro un termine massimo di una settimana, su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri, o del Presidente della Giunta o nei casi previsti dallo Statuto.

Art. 18

Il Regolamento del Consiglio

1. Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta nel caso in cui in due votazioni non consecutive non è raggiunta la maggioranza dei due terzi.
2. Nei dieci giorni successivi alla deliberazione un terzo dei componenti del Consiglio può richiedere al Collegio per le garanzie statutarie la valutazione di legittimità su tutto o parte del Regolamento; il Collegio per le Garanzie statutarie si pronuncia entro un mese dalla richiesta; trascorso tale termine il Regolamento è pubblicato nel *Bollettino Uf-*

ficiale della Regione.

3. Il Regolamento disciplina le attività del Consiglio nel rispetto dei diritti dell'opposizione.

Art. 19

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne che lo stesso deliberi di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal Regolamento.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza diversa.
3. I membri dell'Esecutivo regionale hanno l'obbligo di partecipare alle sedute consiliari. Sono sentiti ogni qual volta lo richiedano.

Art. 20

L'autorganizzazione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto e dei regolamenti.
2. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e approvati dal Consiglio; sono allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.
3. Il Consiglio dispone di una dotazione organica e di uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Giunte, le Commissioni, gli altri Organi interni e i Consiglieri.
4. Lo Stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dal contratto.

Art. 21

I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri sono organizzati in Gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal Re-

golamento.

2. Il Consiglio, assicura ai singoli Gruppi per l'assolvimento delle funzioni la disponibilità di strutture e personale ed assegna loro contributi a carico del proprio bilancio, con i criteri e le modalità stabiliti con apposito regolamento.
3. I Gruppi adottano un proprio regolamento nel rispetto dei principi fissati nel Regolamento del Consiglio.

Art. 22

Le Giunte consiliari

1. In seno al Consiglio sono istituite la Giunta per il Regolamento e la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità; la loro composizione assicura il rispetto dell'equilibrio tra i componenti appartenenti ai Gruppi consiliari della maggioranza e a quelli dell'opposizione.
2. La Giunta per il Regolamento elabora le proposte relative al Regolamento; esprime pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso; dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni.
3. La Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità riferisce al Consiglio sulla regolarità delle operazioni elettorali; sui titoli di ammissione dei Consiglieri; sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge. Formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza; i provvedimenti definitivi sono adottati con deliberazione del Consiglio.
4. La Giunta per le elezioni, le ineleggibilità e le incompatibilità e le immunità riferisce al Consiglio sulla sussistenza del presupposto dell'insindacabilità. Resta ferma la competenza esclusiva del Consiglio sulle deliberazioni in ordine alla sussistenza o meno del presupposto dell'insindacabilità.
5. Le Giunte, a maggioranza dei componenti, possono richiedere pareri al Collegio per le

garanzie statutarie.

Art. 23

Le Commissioni consiliari

1. Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti e speciali. Il numero e le attribuzioni delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento. La composizione delle Commissioni è determinata in proporzione alla consistenza dei Gruppi consiliari.
2. Le Commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti nei modi e nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Nell'ambito delle materie di competenza, le Commissioni possono disporre l'audizione del Presidente della Giunta, degli Assessori, degli amministratori di Enti ed Aziende dipendenti o comunque a partecipazione regionale, dei Dirigenti della Regione; possono, altresì, invitare rappresentanti di enti locali, di organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, professionali o di altre formazioni sociali.

Art. 24

Le Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, dispone l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su materie che interessano la Regione.
2. La deliberazione istitutiva della Commissione d'inchiesta determina l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori, che non può eccedere la durata della legislatura.
3. La Commissione è composta in proporzione alla consistenza dei Gruppi e ottiene dai responsabili degli uffici della Regione, senza che sia opponibile ad essa il segreto d'ufficio, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

4. Le Commissioni d'inchiesta non possono essere contemporaneamente più di quattro e sono presiedute da un Consigliere tra quelli indicati dai gruppi di opposizione.

Art. 25

La Commissione di vigilanza

1. Il Consiglio istituisce una Commissione permanente, organizzata e disciplinata dal Regolamento, presieduta da un Consigliere, tra quelli indicati dall'opposizione, alla quale è attribuito l'esercizio autonomo della funzione di vigilanza sulla realizzazione del programma e sull'attività dell'Esecutivo. La Commissione effettua anche la valutazione sull'attuazione degli atti normativi e di alta programmazione.
2. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, nonché sull'attività degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione e sulle funzioni delegate agli Enti locali.
3. La Commissione, nell'esercizio della propria funzione, ha tutti i diritti previsti dall'art. 30, comma 2.

Art. 26

La funzione di controllo

1. Il Consiglio regionale predispone gli strumenti per esercitare la funzione di controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.
2. Le leggi, per l'espletamento delle funzioni di controllo e valutazione, possono prevedere clausole valutative che disciplinano dati e informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire.

Art. 27

Il Comitato per la legislazione

1. Il Consiglio istituisce, secondo le disposizioni del Regolamento, il Comitato per la legislazione.

Art. 28

***Lo scioglimento anticipato
del Consiglio regionale***

1. Il Consiglio regionale è sciolto anticipatamente nei soli casi e modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto; è inoltre sciolto con le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti.

SEZIONE II
LE PREROGATIVE DEL
CONSIGLIERE REGIONALE

Art. 29

Lo status di Consigliere

1. Ogni Consigliere regionale rappresenta la Regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Lo status di Consigliere si acquista al momento della proclamazione, fatto salvo l'atto di convalida.
3. Le dimissioni da Consigliere sono comunicate al Consiglio che delibera nella prima riunione utile.
4. In caso di morte, decadenza o dimissioni di un Consigliere, l'Ufficio di Presidenza lo sostituisce con chi ha diritto, ferma restando la convalida. La sostituzione ha efficacia dal giorno successivo al verificarsi della causa.
5. In caso di morte, decadenza o dimissioni del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi, l'Ufficio di Presidenza lo sostituisce con le modalità stabilite dalla legge elettorale, ferma restando la convalida.

6. Il Regolamento disciplina le modalità della rimozione e della sospensione previste dallo Statuto e dalla legge.

Art. 30

I diritti del Consigliere

1. I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione, secondo le modalità previste dal Regolamento, che fissa termini tassativi per le risposte dell'Esecutivo.
2. I Consiglieri, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di avere tutte le notizie ed informazioni e di ottenere visione e copia di tutti gli atti e documenti amministrativi della Regione e degli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione. Ai medesimi fini la Regione assicura l'accesso dei Consiglieri agli atti e documenti in possesso di società a partecipazione regionale. L'obbligo di mantenere la segretezza, in tutti i casi in cui è previsto, si estende al Consigliere.
3. Il Consigliere non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Le indennità del Consigliere sono stabilite con legge.

SEZIONE III
LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Art. 31

L'iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale, ai Consigli dei Comuni in numero non inferiore a cinque, ai Consigli delle Province, ai Consigli delle Comunità Montane in numero non inferiore a due, al Consiglio delle Autonomie locali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
2. I Consigli comunali, provinciali e delle Comunità Montane, il Consiglio delle Auto-

nomie locali e il corpo elettorale esercitano il diritto di iniziativa mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di progetti di legge redatti in articoli ed accompagnati da una relazione illustrativa.

Art. 32

Il procedimento legislativo

1. Ogni progetto di legge presentato al Consiglio regionale è esaminato, secondo le disposizioni del Regolamento, dalla Commissione e poi dal Consiglio stesso che, dopo la discussione sui criteri generali, l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'assegnazione e l'esame dei progetti di legge e prevede procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti; la dichiarazione di urgenza è motivata.
3. Le leggi elettorali, di approvazione del bilancio e del rendiconto, la legge finanziaria, le leggi per la disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie, dell'Osservatorio dei diritti, del Difensore civico, del Consiglio delle Autonomie locali ovvero degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto, sono approvate dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta.

Art. 33

Il procedimento in Commissione redigente

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge; la votazione finale è riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.
2. Il procedimento redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge

relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alle leggi di delega, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e alla legge finanziaria.

Art. 34

La promulgazione

1. La legge regionale, tranne che non preveda un termine diverso, è promulgata dal Presidente della Giunta entro venti giorni dalla trasmissione del testo deliberato.

Art. 35

La pubblicazione e la vacatio

1. Le leggi regionali sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore dopo quindici giorni, salvo che le leggi stesse non dispongano diversamente.
2. La Regione cura forme di pubblicazione telematica e di pubblicità delle leggi, per migliorare la conoscenza dell'attività legislativa.

SEZIONE IV

LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 36

L'iniziativa regolamentare

1. L'iniziativa regolamentare appartiene a ciascun Consigliere e alla Giunta regionale.

Art. 37

Il procedimento regolamentare

1. Il progetto di regolamento presentato al Consiglio regionale è esaminato, secondo le disposizioni del Regolamento del Consiglio, dalla Commissione e dal Consiglio che, dopo la discussione sui criteri generali, l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'assegnazione e l'esame dei progetti di regolamento e prevede procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgen-

ti; la dichiarazione di urgenza è motivata.

Art. 38

***Il procedimento in
Commissione redigente e deliberante***

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di regolamento; la votazione finale è riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede deliberante la discussione generale, l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale del progetto di regolamento. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.

Art. 39

***L'emanazione dei regolamenti.
La pubblicazione e la vacatio***

1. Il regolamento è emanato dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato.
2. I regolamenti sono pubblicati subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo diversa e espressa indicazione del Regolamento medesimo.
3. La Regione cura forme di pubblicazione telematica e di pubblicità dei regolamenti.

Art. 40

La qualità delle norme e i Testi unici

1. I testi normativi della Regione sono impron-

tati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.

2. La legge, per materie determinate ed omogenee, può prevedere la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi.
3. I Testi unici sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.

SEZIONE V

LA FUNZIONE DI INDIRIZZO
E ISPETTIVA DEL CONSIGLIO

Art. 41

Gli atti programmatici e di indirizzo generale

1. Gli schemi di atti programmatici e di indirizzo generale della Giunta sono inviati al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. La Commissione consiliare competente per materia esprime entro 20 giorni un parere sul contenuto dello schema di atto; il parere è riportato nel provvedimento di emanazione finale.
3. Il Consiglio può adottare una risoluzione volta ad impegnare la responsabilità politica della Giunta.

Art. 42

***La nomina dei dirigenti regionali
e degli amministratori di Aziende ed Enti***

1. Le nomine dei dirigenti apicali delle strutture della Giunta e degli Enti strumentali della Regione sono comunicate al Consiglio entro dieci giorni dalla loro effettuazione.
2. La Commissione consiliare competente per materia può disporre l'audizione del nominato.
3. Le nomine di competenza della Regione

degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale.

4. La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.

TITOLO III L'ESECUTIVO REGIONALE

Art. 43

L'Esecutivo regionale

1. Gli organi dell'Esecutivo regionale sono il Presidente della Giunta e la Giunta regionale. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero massimo di **10** Assessori, tra i quali il Vicepresidente.
2. Le Direzioni della Giunta hanno sede a L'Aquila e a Pescara e conservano l'attuale articolazione territoriale.

Art. 44

Il Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; è membro del Consiglio regionale; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti ed indice i Referendum previsti dallo Statuto; convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno; indice le elezioni regionali; è responsabile della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti della Regione; esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta.
2. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto al momento delle elezioni del Consiglio regionale secondo le disposizioni della legge elettorale.
3. Il Presidente della Giunta, entro quindici giorni dalla sua proclamazione, nomina gli

Assessori ed il Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio; può revocare gli Assessori in qualunque momento dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; può altresì revocare il Vicepresidente in qualunque momento informando preventivamente il Consiglio.

4. Il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.
5. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 45

Il vicepresidente della Giunta

1. Il vicepresidente svolge le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 46

Gli Assessori

1. Il Presidente può nominare Assessori esterni al Consiglio, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale e che abbiano comprovate competenze. Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore al 20% dei componenti la Giunta.
2. Gli Assessori esercitano le proprie funzioni secondo le direttive impartite dal Presidente della Giunta; sono responsabili collegialmente per gli atti della Giunta ed individualmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro delegate.

Art. 47

La presentazione del programma

1. Il Presidente della Giunta espone il pro-

gramma nella prima seduta del Consiglio regionale che ne prende atto. Il programma contiene l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.

Art. 48

La sfiducia

1. Il Consiglio esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta con mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione è discussa non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 49

Le funzioni della Giunta

1. La Giunta regionale esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa.

TITOLO IV

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SEZIONE I

I PRINCIPI

Art. 50

Il principio di leale collaborazione

1. La Regione promuove e favorisce la consultazione con lo Stato nel rispetto del principio di leale collaborazione; coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per la cura di interessi ultraregionali, adotta intese e costituisce forme di gestione comune; collabora con gli enti territoriali e gli Stati membri dell'Unione Europea e pro-

muove le intese su materie di comune interesse.

Art. 51

La programmazione

1. La Regione assume il metodo della programmazione come criterio ispiratore della propria azione.
2. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono deliberati dalla Giunta regionale, assicurando il concorso degli Enti locali e delle autonomie funzionali.
3. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono basati sulla determinazione di criteri, standard, requisiti quantitativi e qualitativi da osservare nel territorio regionale.
4. La Giunta raccoglie ed elabora le informazioni utili per l'esercizio delle funzioni e i risultati dell'attività amministrativa.

Art. 52

L'organizzazione, l'attività e il procedimento

1. Gli uffici della Regione sono organizzati in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'Amministrazione.
2. L'attività amministrativa è svolta secondo i principi di efficacia, efficienza, eticità, equità ed economicità; ubbidisce al principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di leale collaborazione tra gli uffici.
3. Le disposizioni regionali assicurano che lo svolgimento dell'attività amministrativa avvenga nel rispetto del principio del giusto procedimento.

Art. 53

La separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione

1. Gli organi dell'Esecutivo regionale esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispon-

denza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'Amministrazione regionale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con l'Amministrazione regionale è regolato dalla legge e dal contratto.

Art. 54

L'attuazione dei principi in materia di pubblica amministrazione regionale

1. La legge regionale detta disposizioni di attuazione dei principi che regolano l'organizzazione e l'attività amministrativa, assicurando il raccordo tra gli organi di indirizzo politico e i dirigenti. L'accesso all'Amministrazione regionale è disciplinato dalla legge; il rapporto di impiego del personale è regolato dalla legge e dal contratto.

SEZIONE II

LE FORME DI ORGANIZZAZIONE

Art. 55

Le Agenzie regionali

1. La Regione, può istituire con legge Agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.
2. Le Agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di un compito specifico e di risorse organizzative ed economiche, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
3. Alle Agenzie è preposto un dirigente nominato dalla Giunta.

Art. 56

L'istituzione di Enti e Aziende

1. La Regione, per lo svolgimento delle proprie attività, può istituire con legge Enti secondo i principi che regolano l'attività amministrativa.
2. Gli Enti pubblici economici assumono il nome di Azienda e godono di autonomia imprenditoriale. La loro attività è regolata dal diritto comune, compreso il rapporto di lavoro del personale.
3. La Giunta approva gli statuti e i regolamenti degli Enti e delle Aziende.
4. La legge stabilisce le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei rispettivi dirigenti apicali. Il personale degli Enti e delle Aziende è equiparato al personale regionale, salva diversa disposizione di legge.
5. L'istituzione di Enti ed Aziende avviene tenendo conto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
6. L'esercizio di funzioni da parte di Commissari all'interno degli Enti e delle Aziende regionali non può protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una sola volta, in presenza di comprovate necessità.

Art. 57

Le partecipazioni societarie

1. La Regione può partecipare a società costituite secondo il diritto comune, operanti in settori di interesse regionale; ove ne valuti la necessità, può promuoverne la costituzione.
2. La legge autorizza la partecipazione, ne stabilisce la misura e ne determina presupposti e condizioni, con riferimento all'atto costitutivo e allo statuto sociale.
3. La costituzione di società e la partecipazione regionale ha luogo in base al principio di

sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

TITOLO V LA FINANZA REGIONALE

SEZIONE I LE ENTRATE E I BENI

Art. 58

I tributi regionali e le partecipazioni ai tributi erariali

1. La Regione dispone di risorse proprie e ha autonomia finanziaria di entrata. Stabilisce e applica tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di partecipazioni al gettito di tributi erariali.
2. I tributi regionali sono imposti con legge che definisce anche le modalità di accertamento e riscossione.

Art. 59

Il fondo perequativo

1. La Regione partecipa al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale.
2. Le somme derivanti dal fondo perequativo concorrono a determinare il complesso delle entrate regionali senza vincolo di destinazione.

Art. 60

Il demanio e il patrimonio

1. La legge disciplina il demanio e il patrimonio della Regione secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

SEZIONE II IL BILANCIO E LA CONTABILITÀ

Art. 61

Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale

1. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale è presentato entro il 30 giugno di ogni anno al Consiglio regionale, che lo approva entro il 30 settembre.
2. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale con previsioni triennali o quinquennali.
3. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni.

Art. 62

Il bilancio e gli altri documenti contabili

1. Il bilancio annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono deliberati entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta sulla base del Documento di programmazione economica e finanziaria approvato dal Consiglio.
2. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati entro dieci giorni dall'adozione dal Presidente della Giunta al Consiglio, che li approva entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso dell'esercizio, mediante provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.
4. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
5. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese indica i mezzi per farvi fronte.
6. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge e per pe-

riodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

7. L'approvazione del rendiconto annuale generale della Regione avviene con legge entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base di un progetto di legge presentato dal Presidente della Giunta.
8. L'assestamento di bilancio è approvato con legge entro il 30 settembre di ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
9. Il Regolamento del Consiglio istituisce e disciplina la sessione di bilancio.

Art. 63

La legge finanziaria

1. La Regione adotta la legge finanziaria nei modi previsti dalla legge di contabilità regionale.
2. La legge finanziaria contiene esclusivamente norme con effetti finanziari; tiene conto delle grandezze individuate dal Documento di programmazione economica e finanziaria regionale; produce i propri effetti per il primo anno di previsione del bilancio pluriennale.
3. Il progetto di legge finanziaria è deliberato dalla Giunta ed è presentato con gli altri progetti di legge e documenti economico-finanziari.
4. La legge finanziaria non può istituire nuovi tributi e stabilire nuove spese.

Art. 64

I bilanci e i rendiconti di Agenzie, Enti e Aziende

1. I bilanci e i rendiconti delle Agenzie e degli Enti e delle Aziende sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dalla legge di contabilità regionale e sono pubblicati nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

Art. 65

La legge di contabilità e il servizio di tesoreria

1. La Regione adotta la legge di contabilità nei limiti di cui all'articolo 119 della Costituzione e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.
2. La legge disciplina il servizio di tesoreria.

SEZIONE III

I CONTROLLI INTERNI

Art. 66

I controlli interni

1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge il sistema dei controlli interni; definisce le misure idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative; individua la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie delle norme di entrata e di spesa, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Consiglio regionale organizza con regolamento i controlli interni sulla sua amministrazione.

TITOLO VI

GLI STRUMENTI DI RACCORDO

SEZIONE I

I RAPPORTI REGIONE - STATO

Art. 67

La collaborazione e la partecipazione

1. La Regione promuove e favorisce ogni forma di collaborazione e partecipazione agli Organi dell'Unione Europea, del Parlamento e del Governo della Repubblica.
2. La legge determina le condizioni e le modalità della collaborazione e partecipazione.

Art. 68

***La Conferenza Stato-Regioni
e le intese fra Regioni***

1. Il Presidente della Giunta, o un Assessore delegato, partecipa ai lavori della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il Presidente della Giunta informa il Consiglio sui lavori delle Conferenze.
3. Le intese con altre Regioni, secondo i fini e con le modalità di cui all'art. 117 della Costituzione, sono ratificate con legge regionale.
4. La Regione può inviare propri rappresentanti in organismi internazionali o dell'Unione Europea di cui facciano parte Stati federati o Regioni autonome.

SEZIONE II

I RAPPORTI REGIONE - ENTI LOCALI

CAPO I

I PRINCIPI

Art. 69

L'attribuzione e la delega di funzioni regionali

1. La Regione nel rispetto dell'autonomia delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali, assicura l'assolvimento di tutti i compiti di interesse delle popolazioni locali. La legge attribuisce o delega agli Enti locali funzioni amministrative in materie di competenza regionale.
2. Le funzioni amministrative il cui esercizio è incompatibile con le dimensioni degli Enti locali sono svolte attraverso forme associative, o devolute ad enti di ambito territoriale maggiore, o riservate alla competenza della Regione.
3. La legge può attribuire o delegare funzioni amministrative a determinate categorie di

Enti locali o a singoli Enti locali, tenendo conto della specificità delle funzioni da esercitare, della adeguatezza e della differenziazione esistente tra gli Enti locali riceventi.

Art. 70

Le funzioni amministrative conferite

1. La legge assicura la copertura finanziaria delle funzioni amministrative conferite e la dotazione di personale.
2. La Giunta, in caso d'inerzia o d'incapacità di funzionamento degli Enti locali, adotta gli atti necessari ad assicurare la gestione regionale diretta, secondo il procedimento disciplinato dalla legge.
3. La legge disciplina il controllo sui fondi assegnati agli Enti locali.

CAPO II

IL CONSIGLIO DELLE
AUTONOMIE LOCALI

Art. 71

Il Consiglio delle Autonomie locali

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria degli Enti locali e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento, partecipazione e proposta sulle problematiche di loro interesse.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da venti membri individuati secondo le prescrizioni della legge.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza; adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per il proprio funzionamento che è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

4. La legge determina le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali può ricorrere al Collegio regionale per le garanzie statutarie per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli Enti locali.
6. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta ed al Consiglio regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'art. 127, comma 2, della Costituzione.

Art. 72

Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale nei casi indicati dalla legge, che definisce anche le procedure per l'acquisizione del parere.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico-finanziari e sulle proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli Enti locali; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.
3. Il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti qualora non si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in materia di conferimento di funzioni amministrative e di riparto di competenze tra Regione ed Enti locali.
4. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del sistema degli Enti locali previste da leggi regionali sono di competenza del Con-

siglio delle Autonomie locali.

**SEZIONE III
I RAPPORTI REGIONE
- AUTONOMIE FUNZIONALI**

Art. 73

La Conferenza regionale per la programmazione

1. La Conferenza regionale per la programmazione, istituita presso la presidenza della Giunta, è organo consultivo della Regione. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta, o da un Assessore delegato, che provvede alla convocazione.
2. La Conferenza è composta dai rappresentanti delle autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei sindacati, del terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato, degli ex Consiglieri regionali e degli ex Parlamentari attraverso le rispettive associazioni regionali. Si riunisce almeno due volte l'anno; esamina il documento di programmazione economica e finanziaria regionale e gli atti di proposta dei documenti economico-finanziari; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.

**TITOLO VII
I REFERENDUM**

Art. 74

La partecipazione al referendum

1. Partecipano al referendum tutti i cittadini che, nel giorno della consultazione, sono elettori della Regione.

Art. 75

L'indizione del referendum abrogativo e i soggetti legittimati alla richiesta

1. Il Presidente della Giunta regionale indice referendum per l'abrogazione totale o par-

ziale di una legge regionale, di un regolamento regionale, di un atto amministrativo generale o di programmazione, quando lo richiedano un cinquantesimo degli elettori, più Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione abruzzese, due Consigli provinciali.

2. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum abrogativo.

Art. 76

I limiti del referendum abrogativo

1. La richiesta di referendum abrogativo non può avere ad oggetto le norme dello Statuto, le leggi previste dal Titolo II, le leggi tributarie e di bilancio, le norme e gli atti che costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o europei della Regione o di adempimento di obblighi legislativi necessari.
2. Il referendum non può essere tenuto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio.

Art. 77

Il procedimento del referendum abrogativo

1. La richiesta di referendum abrogativo, formulata in modo chiaro ed omogeneo, è presentata dai soggetti legittimati al Collegio per le garanzie statutarie. Il Collegio valuta l'ammissibilità a norma della Costituzione della Repubblica e dello Statuto; verifica la regolarità della richiesta e del procedimento a norma dello Statuto e della legge regionale; comunica l'esito del referendum al Presidente della Giunta che lo proclama. L'atto di proclamazione è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.
2. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. In caso di approvazione, la norma o l'atto amministrativo perde efficacia dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della proclamazione dell'esito. Il termine può essere prorogato fino a centoventi giorni con legge.
4. Nel caso che la proposta non raggiunga l'una o l'altra delle maggioranze prescritte, non può essere nuovamente formulata nel corso della legislatura.

Art. 78

Il referendum consultivo

1. L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di due o più Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere approvati con legge.
2. È ammesso referendum consultivo per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.
3. La legge stabilisce i casi e i modi di svolgimento del referendum consultivo.

TITOLO VIII

GLI STRUMENTI DI GARANZIA

Art. 79

Il Collegio regionale per le garanzie statutarie

1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie è organo di consulenza della Regione. È composto da cinque esperti, di cui uno indicato dal Consiglio delle Autonomie locali, eletti a maggioranza dei tre quarti dal Consiglio regionale.
2. Il componente del Collegio regionale per le garanzie statutarie dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. La legge disciplina i principi e le modalità per l'elezione ed il funzionamento del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

Art. 80

***Le funzioni del Collegio regionale
per le garanzie statutarie***

1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie svolge le funzioni previste dallo Statuto; esprime pareri:
 - a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
 - b) sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari;
 - c) sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quinto dei consiglieri;
 - d) negli altri casi previsti dallo Statuto.
2. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio a maggioranza assoluta.
3. Al Collegio per le garanzie statutarie la legge elettorale demanda compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni.

Art. 81

***La Commissione regionale
per le pari opportunità***

1. Il Consiglio regionale istituisce la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini.
2. La Commissione opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione; esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività del Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza; è preposta alla valutazione dell'impatto equitativo di genere sulle politiche regionali.
3. La Commissione esprime un parere consultivo obbligatorio sui provvedimenti riguardanti l'attuazione delle materie di competenza della stessa, e comunque ogni qualvolta occorra attuare i principi di parità e di non

discriminazione.

Art. 82

L'Ufficio del Difensore civico

1. L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini; riferisce annualmente al Consiglio regionale.
2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza.
3. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale.
4. La legge garantisce al Difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.

Art. 83

L'Osservatorio dei diritti

1. La Regione istituisce l'Osservatorio dei diritti con la finalità di verificare costantemente e periodicamente l'attività e lo stato di attuazione delle iniziative relative alle disposizioni del Titolo I.
2. L'Osservatorio informa l'opinione pubblica sull'attività della Regione.
3. L'istituzione, la composizione, l'organizzazione e le modalità di azione dell'Osservatorio sono regolati con legge.

TITOLO IX**LE DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE**

Art. 84

***La partecipazione alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali***

1. Il Consiglio regionale elegge, tra i suoi membri, i rappresentanti della Regione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali che riferiscono al Consiglio sul-

l'andamento dei lavori della Commissione.

2. Il Presidente del Consiglio cura i rapporti tra la rappresentanza regionale ed il Consiglio e, di concerto con il Presidente della Giunta, la formazione dell'orientamento della Regione.

Art. 85

Il funzionamento dei controlli

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio approva la legge sui controlli interni.
2. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali nominano rispettivamente un Componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. In sede di prima attuazione, ove il Consiglio delle Autonomie locali non sia ancora costituito, provvede il Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle Associazioni rappresentative dei Comuni, delle Province a livello regionale.
3. L'attività del Consiglio regionale non è soggetta al controllo della Corte dei conti.

Art. 86

L'indizione delle elezioni e l'amministrazione straordinaria della Regione

1. Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Giunta avvenga per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale l'amministrazione straordinaria della Regione è regolata dal decreto di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione che determina anche i termini per l'indizione delle elezioni.
2. Nel caso di annullamento delle elezioni, il Collegio per le garanzie statutarie nomina una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, sorteggiandoli da una lista di dodici nomi predisposta dal Consiglio regionale e rinnovata ogni cinque

anni. La Commissione indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

3. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2, in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale.

Art. 87

Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. La legge di revisione dello statuto è sottoposta a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
3. La legge di revisione dello Statuto sottoposta a referendum popolare non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
4. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

Art. 88

Gli effetti dell'approvazione dello Statuto e della legge elettorale

1. Dopo la promulgazione lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; dalla stessa data è abrogato lo Statuto vigente approvato con L. 22 luglio 1971, n. 480.
2. L'entrata in vigore dello Statuto e l'ap-

provazione della legge elettorale non determinano lo scioglimento del Consiglio né la decadenza della Giunta regionale.

3. La composizione del Consiglio e della Giunta resta immutata sino alle nuove elezioni.
4. Con l'entrata in vigore dello Statuto e della legge elettorale termina il regime transitorio, previsto dall'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1.

Attesto che il Consiglio regionale ha approvato il presente Statuto della Regione Abruzzo in prima lettura nella seduta del 28 giugno 2006, verbale n. 38/1 ed in seconda lettura nella seduta del 12 settembre 2006, verbale n. 43/2.

L'Aquila, 12 settembre 2006

IL PRESIDENTE
Marino Roselli

AVVISO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

“Entro tre mesi dalla pubblicazione un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma dell'articolo 123, terzo comma, della Costituzione e ai sensi della Legge Regionale n. 5/2004. Il numero minimo di firme occorrenti per l'iniziativa da parte degli elettori è pari a 24.076, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica, ai sensi dell'art. 2, co. 4, della L.R. n. 5/2004.

I modelli per la raccolta delle firme necessarie per la presentazione della richiesta di referendum da parte di un cinquantesimo degli elettori possono essere ritirati presso gli Uffici del Consiglio regionale d'Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza e Legislativi - ubicati in L'Aquila, Palazzo dell'Emiciclo, Via Michele Iacobucci n. 4”.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Ottaviano Del Turco**

AVVISI

ERRATA CORRIGE E AVVISI DI RETTIFICA

L'avviso di rettifica è disposto quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono in esso riscontrati errori già contenuti nel documento originale. L'avviso di rettifica può essere disposto esclusivamente dall'autorità che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato o dal suo superiore gerarchico, tramite nota scritta indirizzata alla Direzione del Bollettino.

L'errata corrige è disposta quando, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di un documento, vengono riscontrate difformità tra il testo originale e il testo pubblicato. La Redazione del Bollettino può disporre autonomamente l'errata corrige, previa intesa con gli estensori dell'atto da correggere.

In caso di correzione di avvisi contenenti bandi di gara e di concorso con termine di scadenza, la Direzione del Bollettino, di concerto con l'autorità estensore dell'atto, dispone che la pubblicazione dell'errata corrige o dell'avviso di rettifica non risulti pregiudicizievole di situazioni giuridiche soggettive degli interessati ai documenti medesimi.

PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, RAPPORTI ESTERNI**

SERVIZIO BURA PUBBLICITA' ED ACCESSO

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Corso Federico II, n° 51 - 67100 L'Aquila
centralino: 0862 3631
Tel. 0862/ 364659 - 364660 - 364661 - 364663 - 36470
Fax. 0862 364665
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it**